

ALLEGATO "B"

Costi agevolabili relativi alle spese connesse all'investimento immateriale, all'acquisizione di servizi e di certificazioni.

Art. 9 – lett. c), d) ed e)

- I costi che per loro natura possono essere riferiti all'attività dell'impresa nel suo complesso e quindi anche ad altre unità locali della medesima impresa, sono ammessi alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità locale interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato e alle attività produttive.
- I costi relativi a brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, sono agevolabili se sono determinati sulla base di perizia tecnica giurata redatta da un tecnico abilitato avente competenze specifiche ed altamente professionali, opportunamente documentate, nel settore a cui si riferisce il brevetto o la licenza. La perizia dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo, (ad esempio, il prezzo pagato per l'utilizzo di licenze simili, il valore attuale dei flussi di cassa relativi ai benefici economici attesi in futuro e relativi alla specifica licenza/brevetto, oppure, per quanto riguarda il know how e le conoscenze tecniche non registrate, il metodo delle royalty, ovvero il valore calcolato sulla base di una ipotetica tassa di licenza che l'impresa avrebbe dovuto pagare per utilizzare un brevetto o una licenza simile).
- Non sono ammessi i costi per acquisiti di brevetti, licenze, know how e conoscenze non brevettate tra società qualora, a decorrere dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda telematica, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. Non sono, inoltre, ammessi acquisti da società che saranno oggetto di programmi di acquisizione o fusione ai sensi del presente Avviso.
- I costi per i programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa sono agevolabili se la loro specificità e funzionalità all'interno del processo produttivo dell'impresa siano dettagliatamente illustrate nei preventivi o nella domanda di agevolazione. I costi relativi al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, sono da considerare compresi nella spesa di acquisto dei predetti macchinari o impianti.
- In riferimento all'acquisizione di certificazioni, sono agevolabili solo i costi relativi all'acquisizione della prima certificazione con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione.
- I costi per le consulenze sono agevolabili se le consulenze sono direttamente connesse all'investimento, prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico e non siano relative alle normali spese di funzionamento dell'impresa. I costi sono agevolabili se supportati da documentazione contenente il numero di giornate/uomo stimate necessarie per l'espletamento della consulenza, il costo giornaliero per ciascun consulente e l'articolazione dettagliata per ciascuna fase delle attività, nonché il Curriculum Vitae del professionista redatto secondo il modello europeo o curriculum della società.